SENATO DELLA REPUBBLICA

- XI LEGISLATURA ---

2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

20° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 NOVEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

«Riforma del sistema italiano di diritto

Disegni di legge in sede redigente

20° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1993)

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato» (1192)

(Seguito della discussione e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1192.

Riprendiamo l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre scorso.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già esaminando tra noi l'impianto determinato dal disegno di legge, pur non avendo analizzato in maniera profonda tutte le varie parti di cui si compone, non ci siamo nascosti le difficoltà che avremmo incontrato per arrivare ad una pronuncia seria ed articolata sui numerosi istituti previsti.

Fino a questo momento mi sono occupata di avanzare rilievi, di effettuare paralleli e comparazioni di diritto su quella parte del provvedimento che concerne i diritti della personalità ed il diritto di famiglia, settori nei quali spendo tanto tempo della mia vita. A questo riguardo, ad esempio, non mi sentirei di affermare tout court compatibili con la nostra Costituzione alcune delle norme contenute nel provvedimento, dall'articolo 24 sino all'articolo 33.

Vi sono alcune dizioni letterali di queste norme che mi fanno seriamente propendere verso l'opportunità di effettuare una sostanziale verifica delle stesse con specialisti del settore. D'altra parte, anche la parte inerente le obbligazioni non mi sembra felice e ritengo debba essere valutata attentamente. In questa Commissione siamo abituati a lavorare con estrema serietà e dopo queste valutazioni – non solo personali, ma anche di altri colleghi – ritengo sia necessario costituire un Comitato ristretto per approfondire quelle parti che possano far nascere dubbi di costituzionalità o comunque quelle parti che addirittura possono oggi interpretarsi in contrasto con norme vigenti e che porterebbero a conseguenze non indifferenti per coloro che le devono applicare. Mi limito a questo breve excursus proprio per dare la parola ai colleghi, ma anche per chiedere con vigore se sia possibile approfondire l'esame di questa importantissima branca del nostro diritto, che si inserisce in un contesto internazionale.

FILETTI. Allo stato, la normativa vigente nel nostro Paese concernente il diritto internazionale privato è regolamentata da varie norme ed anche da vari codici. È infatti regolamentata nelle preleggi del codice civile, dall'articolo 17 all'articolo 31, nello stesso codice civile agli articoli 115, 116, dal 2505 al 2510; nel codice di procedura civile

20° RESOCONTO STEN. (4 novembre 1993)

agli articoli 2, 3, 4, dal 796 all'805, nonchè nel codice della navigazione dall'articolo 4 all'articolo 14.

È necessario soddisfare l'esigenza, da tempo emersa, di procedere alla predisposizione di un testo unico, complessivo, che disciplini tutto il sistema italiano di diritto internazionale privato; va comunque osservato che il disegno di legge n. 1192 è pienamente apprezzabile e serve certamente a disciplinare questa materia, che a volte è assai complessa. Devo notare, però, richiamandomi proprio all'ultimo articolo di questo disegno di legge, che in tema di abrogazione «di norme incompatibili» dimentica di abrogare proprio quelle norme del codice della navigazione – dall'articolo 4 fino all'articolo 14 – che formano oggetto della stessa materia disciplinata dal disegno di legge n. 1192: certamente si tratta di un'omissione, alla quale si può facilmente riparare.

Non vorrei in questo momento entrare nel merito delle varie norme, perchè la previsione di costituire un Comitato ristretto mi esime dall'esaminarle in maniera più approfondita. Termino il mio intervento dichiarandomi favorevole alla costituzione del Comitato ristretto, che servirà ad apportare modificazioni e a suggerire eventuali emendamenti sul provvedimento in esame.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo semplicemente per ripetere quanto già affermato, e cioè che è necessario esaminare preventivamente la materia in sede di Comitato ristretto, poichè essa si presenta come delicata e complessa e richiede una meditazione ed un approfondimento.

BODO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi associo a quanto testè affermato dal senatore Covi.

PRESIDENTE. Il Governo si dichiara d'accordo alla costituzione di un Comitato ristretto che affronti la materia in esame?

MAZZUCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Sì, mi dichiaro d'accordo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri interventi e non emergendo alcun dissenso, procediamo alla costituzione del Comitato ristretto. I Gruppi parlamentari sono invitati a proporre i propri rappresentanti in seno al Comitato. Si intende, inoltre, che verranno chiamati due o tre consulenti esperti della materia. Non facendosi osservazioni così resta stabilito. Pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.

	•		